

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2117 del 08/05/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - HERA S.p.A. - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER ATTIVITA' DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' MARINA DI RAVENNA, VIA TRIESTE N. 354 E ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE RETI FOGNARIE AFFERENTI ALL'AGGLOMERATO DI MARINA DI RAVENNA - PUNTA MARINA TERME (ARA0200)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2173 del 07/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno otto MAGGIO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – HERA S.p.A. - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER ATTIVITA' DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' MARINA DI RAVENNA, VIA TRIESTE N. 354 E ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE RETI FOGNARIE AFFERENTI ALL'AGGLOMERATO DI MARINA DI RAVENNA - PUNTA MARINA TERME (ARA0200)

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA inoltre la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 569 del 15 aprile 2019* recante aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti e direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;

DATO atto che le reti fognarie pubbliche rientrano, ai sensi della DGR 1795/2016 sopracitata, fra le opere e impianti di pubblica utilità per i quali la presentazione dell'istanza e il rilascio dell'AUA è in capo al SAC stesso;

PRESO ATTO che:

- con la *Determina Dirigenziale della Provincia di Ravenna n.2616 del 02/09/2014* è stato rinnovata a HERA S.p.A. l'autorizzazione allo scarico della rete fognaria mista recapitante in acque superficiali,

proveniente dall'agglomerato di Marina di Ravenna – Punta Marina Terme (ARA0200) dopo trattamento presso l'impianto di depurazione sito in località Marina di Ravenna, via Trieste n.354. Della suddetta autorizzazione è stato richiesto il rinnovo da HERA S.p.A. all'interno della richiesta di rilascio AUA oggetto della presente istruttoria;

VISTA l'istanza presentata al SAC di Arpae di Ravenna in data 04/10/2017 - assunta al PG di Arpae con n. PGRA/2017/13252 (pratica Arpae 28228/2017) - dalla società **HERA S.p.A.** (Codice Fiscale/P.IVA BO 04245520376), avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4 ed impianto di depurazione di acque reflue urbane sito in comune di Ravenna, località Marina di Ravenna, via Trieste n. 354, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e agli scarichi delle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 201 del 22 febbraio 2016* di approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane;
- *DGR n. 569 del 15 aprile 2019* di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e di approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n.2236/2009* e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- *DGR n. 995/2012* " Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per le linee di trattamento fanghi connessi ad impianti di depurazione acque", applicabile alle linee di trattamento fanghi annesse ad impianti di depurazione fino a 20.000 AE che detta comunque criteri, prescrizioni e indicazioni che possono essere considerati i requisiti minimi per la gestione degli impianti aventi potenzialità superiore a 20.000 AE, come nel caso in questione;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 28228/2017, emerge che:

- ✓ ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 , con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n.2616 del 02/09/2014, ai sensi del Dlgs 152/2006 e smi e della Deliberazione della Giunta Regionale 9 Giugno 2003 n. 1053 e smi, HERA S.p.A. è stata autorizzata ad effettuare lo scarico di acque reflue urbane di rete fognaria pubblica in parte nera e in parte mista, recapitante nello scolo Piombone di Levante o in scolo pinetale che si immette nello scolo Centrale Levante, bacino idrografico del canale Candiano, a servizio dell'agglomerato costituito dagli abitati di Marina di Ravenna, Riva Verde e Punta Marina Terme, di consistenza pari a 34.530 AE – codice ARA0200, in seguito al trattamento presso l'impianto di depurazione sito in Comune di Ravenna, località Marina di Ravenna, via Trieste n. 354, di potenzialità nominale pari a 40.000 AE;
- ✓ la società HERA s.p.a. ha presentato al SAC di Arpae di Ravenna in data 04/10/2017 - assunta al PG di Arpae con n. PGRA/2017/13252 (pratica Arpae 28228/2017) - istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi). Trattasi del rinnovo del provvedimento dirigenziale della Provincia di Ravenna n.2616 del 02/09/2014 relativo allo scarico del depuratore;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) provenienti dalle linee di trattamento fanghi. Nell'istanza si fa riferimento alla documentazione già trasmessa con PG 125531 del 27/07/2012, integrata con nota PG 182317 del 19/11/2012, riallegata;
 - comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447). La Società ha allegato all'istanza documentazione di impatto acustico riferita all'anno 2014 (previsionale per un progetto di adeguamento);
- ✓ l'istanza di AUA è stata presentata direttamente al SAC ai sensi della DGR n.1795/2016 in quanto trattasi di opere/impianti di pubblica utilità;
- ✓ l'istanza di AUA è stata presentata per l'intero agglomerato di Marina di Ravenna-Punta Marina Terme in attuazione delle indicazioni della Regione Emilia-Romagna confermate anche con la DGR 569/2019 che ha aggiornato l'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e ha approvato delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;
- ✓ nella documentazione presentata a corredo della istanza di AUA viene indicato che l'agglomerato di Marina di Ravenna-Punta Marina risulta di consistenza nominale pari a 34.484 A.E., di cui 7.024 A.E. Residenti, 27.426 A.E. Turisti e 34 A.E. Produttivi (dato aggiornato degli A.E. produttivi riferiti all'anno 2016). Le località servite sono Marina di Ravenna, Punta Marina Terme e Riva Verde. Nel data base regionale degli agglomerati aggiornato al 31/12/2018, la consistenza nominale risulta pari a 34.502 A.E., di cui 7.053 A.E. Residenti, 27.426 A.E. Turisti e 23 A.E. Produttivi;
- ✓ il sistema fognario dell'agglomerato di Marina di Ravenna-Punta Marina è interamente separato. Nella documentazione presentata a corredo dell'istanza di AUA esso risulta costituito da 1 scolmatore di emergenza, 10 impianti di sollevamento in rete e dall'impianto di depurazione;
- ✓ nell'istanza viene dichiarato che non sono intervenute modifiche dell'assetto depurativo dal rilascio della precedente autorizzazione;
- ✓ l'istanza sopraccitata si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 04/10/2017 per cui si è provveduto a darne notizia al soggetto interessato, con apposita comunicazione in data 17/10/2017, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della L. n. 241/1990 e smi;
- ✓ rispetto alle verifiche previste dall'art.4 del DPR n. 59/2013, è risultato necessario richiedere integrazione documentale ai fini istruttori. La richiesta è stata inoltrata alla Società con PGRA/14447 del 30/10/2017, sospendendo i termini del procedimento;

- ✓ la Società Hera Spa presentava la documentazione integrativa in data 30/11/2017 acquisita da Arpae con PGRA/15793 del 30/11/2017;
- ✓ in relazione alla Variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2011, per l'impianto si applicano le norme di cui all'art. 5.13, relativamente ad una misura supplementare del comma 4, terza linea, per l'abbattimento della torbidità;
- ✓ nel corso del procedimento sopracitato, sono stati acquisiti i pareri necessari e vincolanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico:
 - parere del Comune di Ravenna in merito alla matrice impatto acustico acquisito con PGRA/2018/2851 del 01/03/2018;
 - parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica della Romagna in merito all'immissione di acque reflue urbane provenienti dal depuratore e dal sistema fognario dell'agglomerato di Marina di Ravenna in canali consorziali (Prot. Consorzio 25572/RA/11320 del 20/09/2019), acquisito con PG Arpae PG 2019/147254 del 25/09/2019. Il parere è favorevole condizionato all'effettuazione degli adempimenti tecnici e amministrativi in carico a HERA S.p.A. indicati nel parere stesso. Con il parere viene comunicato che il vettoriamento delle acque reflue depurate nello scolo Centrale di Levante tramite fossato pinetale non è più ritenuto necessario;
 - relazione istruttoria del Servizio Territoriale di Arpae sulla matrice scarichi di acque reflue urbane (PGRA 153102 del 07/10/2019);

PRESO ATTO che per l'agglomerato di Marina di Ravenna – Punta Marina, è inserito nella DGR 201/2016, così come aggiornata dalla DGR 569/2019, un intervento di adeguamento alla normativa regionale vigente sugli “scarichi degli scaricatori di piena a più forte impatto, ritenuti prioritari ma con grado inferiore di priorità nei Piani di Indirizzo - Livello di priorità 2B”, con termine per la redazione del Progetto definitivo al 31/12/2024 e per la realizzazione dell'intervento al 31 dicembre 2030. Gli interventi previsti per l'agglomerato di che trattasi sono relativi alla realizzazione di vasche di prima pioggia sulle reti bianche essendo la rete fognaria dell'agglomerato Marina di Ravenna – Punta Marina interamente separata. L'intervento non è quindi di interesse per il presente procedimento in quanto le reti bianche dell'agglomerato sono autorizzate con atto rilasciato al Comune di Ravenna;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e di emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore HERA S.p.A., nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività di depurazione di acque reflue urbane nell'impianto sito in comune di Marina di Ravenna, via Trieste n. 354, e dell'attività di gestione del sistema fognario dell'agglomerato di Marina di Ravenna-Punta Marina (ARA0200), in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Miria Rossi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna di Arpae:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE E RILASCIARE, ai sensi del DPR n. 59/2013 e della DGR n. 1795 del 31 ottobre 2016, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società **HERA S.p.A.** (Codice Fiscale/P.IVA BO 04245520376) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, per l'esercizio dell'**attività di depurazione di acque reflue urbane nell'impianto sito in comune di Ravenna, località Marina di Ravenna, via Trieste n. 254, e di gestione del sistema fognario** a servizio dell'agglomerato di Marina di Ravenna – Punta Marina Terme – codice ARA200, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza Arpae - SAC di Ravenna;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) - di competenza Arpae - SAC di Ravenna;
 - comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), di competenza comunale.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **L'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale;
 - **L'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ variazioni indicate nell'Allegato 2 "*Direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti*" alla DGR n. 569 del 15 aprile 2019 di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016;
- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

3.c) Qualora la Società intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, che possono avere impatti sulla matrice rumore, la modifica deve essere valutata in via previsionale, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998. Pertanto, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA, dovrà essere presentata, prima della messa in opera della modifica, la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

3.d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013.

Può essere soggetta a revisione anche a seguito di eventuali indicazioni dell'Azienda USL in merito alla disinfezione estiva del refluo depurato in ragione degli interventi di riqualificazione previsti per la Piallassa Piombone.

3.e) Nel richiamare la necessità di essere in possesso delle concessioni di competenza del Consorzio di Bonifica, la Società deve rapportarsi **nel più breve tempo possibile e comunque non**

oltre 60 gg dal rilascio della presente AUA, con il Consorzio di Bonifica della Romagna al fine di completare gli adempimenti amministrativi indicati nel parere di compatibilità idraulica espresso dallo stesso con nota Prot. Consorzio N. 25572/RA/11320 del 20/09/2019, acquisito con PG Arpae 2019/147254 del 25/09/2019.

- 4) DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del presente atto ed è rinnovabile**. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 5) DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- 6) DI DARE ATTO che il Servizio Territoriale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento a HERA S.p.A., unitamente al parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot. Consorzio N. 25572/RA/11320 del 20/09/2019, acquisito con PG Arpae 2019/147254 del 25/09/2019, contenente gli adempimenti tecnici e amministrativi in carico a HERA S.p.A. relativi ai medesimi scarichi autorizzati con la presente AUA.
Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Ravenna e al Consorzio di Bonifica della Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott.ssa Daniela Ballardini

SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE

(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 - Parte III - Titolo IV - capo II - e s.m.i.)

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Documentazione, conservata agli atti, presentata al SAC Ravenna da HERA S.p.A. per il rilascio della presente AUA - Prot. HERA 95449 del 04/10/2017 – acquisita agli atti di Arpae con Pg n. 13252 del 04/10/2017 e la successiva integrazione presentata in data 30/11/2017- Prot. HERA 115661 - acquisita da Arpae con PGRA 15793 del 30/11/2017.
I 10 impianti di sollevamento della rete fognaria sono elencati nella documentazione integrativa presentata in data 30/11/2017- Prot. HERA 115661 - acquisita da Arpae con PGRA 15793 del 30/11/2017.
- Elaborato grafico relativo all'impianto di depurazione e ai pozzetti di controllo: "Planimetria flussi principali" trasmessa da HERA S.p.A. a corredo della domanda AUA con Prot. HERA 95449 del 04/10/2017, acquisita da Arpae con PG 13252 del 04/10/2017.
L'elaborato va aggiornato in ragione degli esiti del presente procedimento e delle prescrizioni impartite nel presente atto. La planimetria aggiornata diventerà parte integrante del presente provvedimento.

CONDIZIONI relative all'assetto fognario ed impiantistico

Nell'istanza AUA viene indicato che l'agglomerato di Marina di Ravenna-Punta Marina risulta di consistenza nominale pari a 34.484 A.E., di cui 7.024 A.E. Residenti, 27.426 A.E. Turisti e 34 A.E. Produttivi (dato aggiornato degli A.E. produttivi riferiti all'anno 2016). Nel data base regionale degli agglomerati aggiornato al 31/12/2018, la consistenza nominale risulta pari a 34.502 A.E., di cui 7.053 A.E. Residenti, 27.426 A.E. Turisti e 23 A.E. Produttivi.

Le località servite sono Marina di Ravenna, Punta Marina Terme e Riva Verde.

La rete fognaria è interamente separata ed è costituita da 10 impianti di sollevamento in rete. Al terminale del sistema è presente l'impianto di trattamento a fanghi attivi, situato in via Trieste n.354 con uno scarico finale ed uno di emergenza.

Il processo di depurazione è del tipo biologico a fanghi attivi. L'impianto di depurazione ha potenzialità di progetto pari a 40.000 AE e nel suo complesso, è costituito da una linea acque, costituita da un'unica linea di trattamenti primari, due linee distinte e parallele di trattamenti secondari, una unica linea di trattamenti terziari, ed una linea fanghi.

Linea acque

1. trattamenti primari: grigliatura grossolana, sollevamento, grigliatura fine, campionatore, dissabbiatura-disoleatura;
2. trattamenti secondari:
 - a) linea 1: denitrificazione (una vasca), ossidazione-nitrificazione (una vasca), sedimentazione secondaria (una vasca circolare);
 - b) linea 2: denitrificazione (una vasca), ossidazione-nitrificazione (una vasca), sedimentazione secondaria (una vasca rettangolare),
 - c) una vasca a labirinto;
3. trattamenti terziari: sollevamento, dosaggio reagenti - defosfatazione, vasca di contatto, sedimentazione terziaria (una vasca);

Linea fanghi

- preispessimento statico (due vasche);
- digestione aerobica (una vasca);
- postispessimento (due silos in vetroresina);
- disidratazione meccanica con centrifuga (una)

Il suddetto sistema di trattamento è conforme a quanto previsto dall'art. 105, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Le acque reflue dell'impianto di depurazione vengono scaricate nello scolo Piombone di Levante, bacino idrografico del Canale Candiano - Piallassa Piombone. Lo scolo Piombone di Levante costituisce l'unico ricettore dello scarico dell'impianto in quanto non è più necessario per il Consorzio di Bonifica il vettoriamento delle acque reflue depurate nello scolo Centrale di Levante tramite fossato pinetale.

Lo scarico di emergenza dell'impianto di depurazione può entrare in funzione a causa dell'attivazione del by-pass del sollevamento iniziale oppure del by-pass del sollevamento finale. Il by-pass del sollevamento iniziale può essere attivato manualmente; esso ha scopo emergenziale legato a possibili e consistenti ingressioni di acque marine nel reticolo fognario tali da compromettere drasticamente il processo depurativo per lungo tempo. Il by-pass del sollevamento finale si attiva automaticamente tramite uno stramazzo o manualmente (fermando le pompe) per emergenze. Esso recapita nello scolo Piombone di Levante.

Gli impianti di sollevamento del sistema fognario sono 10, tutti sulla rete nera, dotati di telecontrollo, con assenza di scolmatori di pioggia o di scarichi di emergenza.

La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche emanate dall'Ente gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dal sistema fognario emanate, quando previsto dalle norme vigenti, con specifici atti di concessione, pareri idraulici e/o accordi tra le parti in merito alla regolarità costruttiva ed idraulica delle immissioni.

PRESCRIZIONI relative allo scarico finale e allo scarico di emergenza dell'impianto di depurazione

1. L'impianto di depurazione dovrà essere periodicamente oggetto di verifica del corretto funzionamento del processo depurativo e di manutenzione al fine di mantenerne l'efficienza depurativa.
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di **tabella 1**, di **tabella 2** sia per il parametro fosforo totale in concentrazione, sia per il parametro azoto totale in concentrazione, fissati per gli impianti al servizio di agglomerati di consistenza tra 10.000 A.E. e 100.000 AE, e di **tabella 3** dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e successive modifiche, ovvero quelli stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs 152/06 e smi. Ai fini del controllo della qualità dello scarico e dei relativi parametri, sono fatte salve le condizioni tecniche e operative previste dal "Protocollo d'intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane" approvato con DEL-2019-9 del Direttore di Arpa e sottoscritto da Arpa e da HERA S.p.A. fino al termine della sua validità ovvero previste da successivi Protocolli dei controlli sottoscritti con l'Autorità competente.
3. Il limite per il parametro Cloruri è derogato da 1200 mg/l a 5000 mg/l, limitatamente alle sole situazioni di emergenza, determinate dall'immissione da falda di acque salmastre attraverso la rete fognaria. Tali situazioni vanno documentate attraverso valori analitici delle acque in ingresso all'impianto.
4. Per tutto l'anno l'impianto di depurazione deve essere dotato di un trattamento di disinfezione da utilizzarsi in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore.
5. Dovrà essere tenuto costantemente aggiornato il *quaderno di registrazione dei dati* relativi all'impianto di depurazione secondo le modalità indicate nell'Allegato 4 alla Deliberazione C.I. 04/02/1977, punto 3. E' da intendersi che le registrazioni possono essere in formato digitale. Le registrazioni vanno conservate per almeno un anno e devono essere prontamente consultabili presso l'impianto su richiesta degli Organi di vigilanza.
6. Il gestore dell'impianto deve assicurare un adeguato numero di autocontrolli sullo scarico e sulle acque reflue in entrata secondo quanto previsto dall'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e smi.
7. Entro il mese di febbraio di ogni anno deve essere trasmessa a questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e al Servizio Territoriale di Arpa, una sintetica relazione riferita all'anno solare

precedente, descrittiva del funzionamento dell'impianto di depurazione e dei risultati dei periodici autocontrolli effettuati, con l'indicazione, relativamente ai fanghi prodotti, del quantitativo totale di produzione, delle quote con le varie destinazioni e, per l'eventuale quota destinata all'utilizzo in agricoltura, l'indicazione dei quantitativi conferiti ai vari utilizzatori.

8. In attuazione di quanto previsto dalla variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2001, all'art. 5.13, comma 4, alinea 3, delle Norme di Attuazione, va perseguito l'abbattimento della torbidità in uscita all'impianto al di sotto di 50 NTU. La relazione annuale, prevista al precedente punto 9, deve essere corredata, per l'anno 2020, dalla valutazione in merito all'applicazione della norma di indirizzo di cui all'art. 5.13, comma 4, alinea 3, delle Norme di Attuazione, relativa all'abbattimento della torbidità in uscita dal depuratore al di sotto di 50 NTU.
9. Gli scarichi devono essere muniti di idonei punti di prelievo delle acque di scarico ai fini del controllo. Tali pozzetti, idonei al prelevamento di campioni delle acque di scarico (conformi alla normativa tecnica prevista in materia), vanno localizzati nella planimetria aggiornata della rete fognaria di sito (con indicati i punti di scarico, il pozzetto di controllo in ingresso, il pozzetto ufficiale di campionamento in uscita sito a ridosso dello Scolo Piombone Levante, e il punto ufficiale di campionamento in uscita quando esso viene effettuato mediante campionatore automatico), da presentare entro 30 giorni dal rilascio della presente autorizzazione. La planimetria aggiornata diventerà parte integrante del presente provvedimento.
10. I pozzetti di controllo e i pozzetti d'ispezione dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi deve essere garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema e per consentire ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti.
11. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore, onde impedire esalazioni moleste o proliferazione di insetti.
12. Eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto o di parti di esso, programmate per manutenzione o per collaudo dovranno essere comunicate a questo SAC e al Servizio Territoriale di Arpae, nonché al Consorzio di Bonifica della Romagna, con anticipo di almeno 10 giorni. Nel caso si verificassero imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Gestore è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad ARPAE-SAC ed ARPAE-Servizio Territoriale competente e al Consorzio di Bonifica della Romagna, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.
13. L'attivazione dello scarico di emergenza, determinato dal funzionamento del by-pass del sollevamento iniziale ovvero del by-pass del sollevamento finale, è consentito solo a causa di circostanze straordinarie, quindi per fatti imprevisti ed imprevedibili, dovuti ad eventi eccezionali, rari e pericolosi, con esclusione delle mere manovre gestionali in caso di manutenzioni programmate o di malfunzionamento degli impianti di sollevamento.
14. Per lo scarico del by-pass del sollevamento iniziale va trasmesso al Consorzio di Bonifica della Romagna, entro 60 gg dal rilascio del presente atto, un Piano di Gestione delle Emergenze, che dovrà essere condiviso con il Consorzio stesso. Il Piano dovrà descrivere anche la procedura da attivare per l'eventuale compartimentazione del canale di bonifica e per garantire il deflusso delle portate a monte.
15. Per lo scarico del by-pass del sollevamento finale va trasmesso al Consorzio di Bonifica della Romagna, entro 60 gg dal rilascio del presente atto, un Piano di Gestione delle Emergenze per i casi in cui la qualità delle acque non risultasse idonea allo scarico in acque superficiali. Il Piano dovrà essere condiviso con il Consorzio stesso.
16. Ogni attivazione dello scarico di emergenza, determinato dal funzionamento del by-pass del sollevamento iniziale ovvero del by-pass del sollevamento finale, va preventivamente concordato con il Consorzio di Bonifica della Romagna e autorizzato dallo stesso secondo le procedure concordate e riportate nel Piano di Gestione delle Emergenze.
17. L'attivazione dello scarico di emergenza, determinata dal funzionamento del by-pass del sollevamento iniziale ovvero del by-pass del sollevamento finale, va tempestivamente comunicata ad Arpae, sia al Servizio Autorizzazioni e Concessioni che al Servizio Territoriale.

PRESCRIZIONI relative all'assetto fognario

- A) La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee.
- B) Non si devono attivare scarichi dagli impianti di sollevamento presenti lungo la rete nera, non essendo presenti scolmatori né scarichi di emergenza.
- C) Il Gestore dovrà dare immediata comunicazione ad ARPAE-SAC ed ARPAE-Servizio Territoriale competente di fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per l'ambiente, da estendere anche al Comune e all'AUSL nel caso di pericolo per la salute pubblica.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Condizioni:

- Presso l'impianto di depurazione acque reflue urbane di HERA SPA sito in Comune di Ravenna, Via Trieste, n.354, Marina di Ravenna, è presente una linea di trattamento fanghi costituita da:
 - un digestore aerobico, in cui vengono recapitati i fanghi di supero secondario e terziario;
 - due ispessitori statici;
 - due post-ispessitori;
 - una centrifuga.

Emissioni:

Le emissioni in atmosfera, di tipo diffuso, afferenti alla linea di trattamento fanghi, derivano da:

- E1a; E1b - Preispessitori – costituiti da un serbatoio dove il fango depositato, viene inviato, tramite pompa, ai postispessitori;
- E3a, E3b - Postispessitori - costituiti da due sili in vetroresina;
- E2- Digestore aerobico;
- E4 - Locale centrifuga - Disidratazione meccanica;

Prescrizioni:

1. Le attività di trattamento fanghi devono essere condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorogene. In tale senso, la Ditta è tenuta ad adottare, per le fasi più critiche in termini di odore, idonei sistemi di aspirazione e abbattimento delle emissioni o accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorogene, secondo quanto previsto dalle linee guida di ARPAE;
2. Devono essere obbligatoriamente adottate le seguenti misure di contenimento delle emissioni diffuse e potenzialmente odorogene:
 - limitazione del tempo di accumulo dei fanghi;
 - minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte.
3. Per il digestore aerobico (E2), la Ditta è tenuta ad assicurare le condizioni di processo (età del fango, ossigeno disciolto) che garantiscano un rapporto SSV/SST < 0,65 al momento dell'estrazione dal comparto di stabilizzazione;
4. La Ditta è tenuta ad effettuare l'attività di disidratazione meccanica (centrifuga) in locale chiuso e in aspirazione. Dovrà inoltre ridurre al minimo i tempi di disidratazione e concentrare gli interventi qualora effettuati con dispositivo mobile. Dovrà altresì ridurre al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta e coprire il medesimo con apposito telo.
5. Gli impianti di digestione anaerobica devono essere sottoposti a verifica di tenuta di valvole, sfiati, flange e pompe, ecc. con periodicità almeno annuale. L'eventuale energia elettrica prodotta, la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza devono essere annotati, con frequenza annuale, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo;
6. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità

del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

7. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.